

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 208 del nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, ai commi 1,2 e 4 testualmente recita:

1. – *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.*
2. – (comma sostituito dall'art. 109 del D.Lgs. 10.09.1993 n. 360) *I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:*
 - a) *al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'art.2 lettera x) della L.13.06.1991, n.190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di Coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con L. 30.12.1988 n.556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;*
 - b) *della Direzione Generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.*

.... Omissis

4 – comma così modificato:

- dall'art. 10 c. 3 della L. 19.10.1998 n.366;
- dall'art. 31 c. 17 della L. 23.12.1998 n.448
- dall'art. 53 c. 20 della Legge Finanziaria 2001

Una quota pari al **50 per cento** dei proventi spettanti agli altri Enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi Enti determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministero dei lavori pubblici. Per i Comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti”;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 485;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2009, in adempimento delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

RITENUTO che per l'anno 2009 il gettito può essere ragionevolmente previsto in euro **4.500,00** così come inserito nella parte entrata del Bilancio 2009;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) Per l'anno 2009 il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:

N.D.	FINALITA'	%	PREVISIONE DI BILANCIO					SOMMA PREVISTA Euro
			CODICE E NUMERO				Capitolo	
			Titolo	Funzione	Servizio	Intervent		
1	- Miglioramento della circolazione sulle strade, - Potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale - Studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale di competenza del comune	25,56	1 0 8	0 1	0 2	605,00		575,00
2	- Vestuario agenti comunali	17,78	1 0 3	0 1	0 2	458,00		400,00
3	- Interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili (quota non inferiore al 10% dei proventi)	12,22	1 0 8	0 1	0 5	605,01		275,00
4	- Potenziamento informatico per la riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada.	44,44					N.C.	1.000,00
		100/100						2.250,00

- 3) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2009;
- 4) Di dare atto che, avendo questo comune una popolazione di 1700 abitanti circa, la presente deliberazione non sarà comunicata al Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 208, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 5) Di trasmettere la presente, in elenco, ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 – TUEL n. 267-2000;
- 6) Con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co.4 – del T.U.E.L. n. 267/2000;